



Al Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e, in particolare, il regime transitorio di cui all'art. 23;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2019, n. 39, recante "Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in terraferma";

VISTO l'articolo 11-ter, comma 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto "Pozzo esplorativo Malerbina 1 dir nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Portomaggiore", presentata con nota prot. n. 86 del 15 maggio 2015, acquisita al prot. 14644/DVA del 3 giugno 2015, da Enel Longanesi Developments s.r.l., a cui è subentrata la Aleanna Italia s.r.l.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 8 giugno 2015 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Resto del Carlino" e la pubblicazione sui quotidiani "La Repubblica" e "La Nuova" avvenuta in data 23 luglio 2016 a seguito della presentazione di documentazione integrativa;

RITENUTO che il progetto è compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e in terraferma" dell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, sottoposte a procedura di VIA in sede statale;

VISTA la documentazione a corredo dell'istanza VIA, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dal proponente nel corso del procedimento;

CONSIDERATO che il progetto, localizzato nel comune di Masi Torello, in Provincia di Ferrara, consiste nella perforazione di un pozzo esplorativo per la ricerca di gas naturale all'interno del permesso di ricerca denominato "Portomaggiore" e, subordinatamente all'esito dell'accertamento minerario, nelle seguenti attività:

- a) esecuzione di prove di produzione e ripristino parziale della postazione;
- b) in caso di esito negativo, chiusura mineraria del pozzo e ripristino totale dell'area oggetto degli interventi;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Emilia-Romagna, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 ottobre 2011, n. GAB-DEC-2011-168;

CONSIDERATO che dal parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2696 del 6 aprile 2018 risulta che:

- a) non vi sono nel raggio di 5 km dalle opere in progetto aree ascritte alla rete Natura 2000;
- b) l'impatto delle opere in progetto sulla componente flora, fauna ed ecosistemi può ritenersi trascurabile;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni del pubblico che, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2696 del 6 aprile 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere positivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 14453 del 28 maggio 2018, subordinato al rispetto di date prescrizioni e ferma restando la possibilità per il medesimo Ministero di chiedere varianti al progetto, anche sostanziali, sulla base degli esiti delle indagini archeologiche;

ACQUISITO il parere n. 2936 del 1° febbraio 2019 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, a seguito di richiesta di chiarimenti, ha rappresentato che tutte le questioni poste risultano trattate nel citato parere n. 2696 del 6 aprile 2018;

VISTA la nota prot. 8428/DVA del 2 aprile 2019 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di verificare la coerenza del parere n. 2696 del 6 aprile 2018 con i criteri direttivi indicati nel decreto ministeriale n. 39 del 2019 apportando, se del caso, le opportune modifiche;

ACQUISITO il parere n. 3330 del 23 aprile 2020 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che il parere n. 2696 del 6 aprile 2018 fosse rispondente ai criteri direttivi recati dal DM n.39 del 2019;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Emilia-Romagna;

ATTESO che:

- a) ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza VIA, è stata fatta la ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento VIA e relativi al livello di progettazione dello stesso procedimento VIA;
- b) detta ricognizione ha dato esito negativo, ferma restando l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non resi, non individuati o la cui necessità dovesse sopravvenire nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono fatte salve e quindi non comprese nel presente decreto, le eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di tutela del patrimonio culturale di competenza del Ministero della cultura o della Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con prescrizioni n. 2696 del 6 aprile 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 37 pagine;
- b) il parere n. 3330 del 23 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 8 pagine;
- c) il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, espresso con nota prot. 14453 del 28 maggio 2018, costituito da n. 5 pagine;

CONSIDERATO che l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità ovvero di altri soggetti pubblici;

ATTESO che il procedimento oggetto del presente decreto non rientra nell'ambito di quelli sospesi in attesa dell'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al comma 4 dell'articolo 11-*ter* del decreto legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale,

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto “Pozzo esplorativo Malerbina 1 dir nell’ambito del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Portomaggiore”, presentato da Enel Longanesi Developments s.r.l., a cui è subentrata Aleanna Italia s.r.l. con sede legale in Matera, via XX settembre, 45, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2696 del 6 aprile 2018. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 14453 del 28 maggio 2018. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero della cultura svolge le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

3. I soggetti di cui al comma 2 concludono l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall’autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è notificato ad Aleanna Italia s.r.l., al Ministero della cultura, al Dipartimento per l’Energia e il Clima - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari - del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Ferrara, al Comune di Masi Torello e all’ARPA Emilia-Romagna.

2. Il proponente provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, notiziandone il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.

3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione di cui al comma 1, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

4. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 5, comma 2.

IL MINISTRO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini